

Milano, 27 giugno 2016

**Alle Associazioni Territoriali  
Alle Aziende Associate**

Prot. n. C 34/16 RA/as

Og.: Convenzione SOLAS: emendamenti al capitolo VI, in vigore dal 1° luglio 2016 –

Come anticipato, venerdì scorso si è tenuta una riunione a Roma presso la sede di Confetra con i rappresentanti di Confindustria, con l'intento di supportare le Imprese di spedizioni e le Aziende produttrici/esportatrici per una condivisa applicazione delle disposizioni relative alla pesatura dei contenitori destinati all'imbarco per l'estero in conseguenza della applicazione degli emendamenti alla Convenzione Solas.

L'incontro è stato comunque utile in quanto ha portato alla condivisione di molti punti, anche se non si è potuto licenziare un documento comune a causa di alcune criticità, ancora irrisolte.

È stato chiarito come non sia possibile identificare con il termine "Shipper" la figura dello spedizioniere: lo stesso Comando Generale del Corpo delle Capitanerie, nella lettera che vi alleghiamo, lo ha definitivamente confermato.

Fra i punti esaminati, si è convenuto che in caso di spedizioni FCL, l'adempimento della VGM compete al venditore/esportatore, che potrà adempiere direttamente o delegarlo a terzi nel caso di vendita diversa da Ex Works e FCA e, nei casi di vendita Ex Works e FCA, nei casi in cui lo stesso figura come Shipper in polizza di carico o in altro documento di trasporto marittimo previsto dalle norme IMO, per sua espressa volontà.

Nel caso di spedizioni a groupage/LCL non 'Ex Work' o 'FCA' il venditore/esportatore indica il peso esatto della merce nei documenti di carico, fermo restando l'onere di fare effettuare l'adempimento della VGM del container in capo al consolidatore. Rimane aperta la questione dei casi 'Ex Work' o 'FCA', per i quali, nonostante ogni nostro sforzo, non è stato possibile condividere con Confindustria la nostra posizione.

In tali casi noi riteniamo che il venditore (caricatore effettivo), ancorché non shipper in polizza di carico o altro documento di trasporto marittimo, debba dare comunicazione/istruzione in ordine all'adempimento VGM, essendo l'unico in grado di farlo, sulla base delle modalità concordate con il proprio acquirente.

Rimane in ogni caso evidente come gli adempimenti (ed eventuali conseguenti oneri) derivanti dalla pesatura ai fini della VGM – chiarito il quadro nei termini sopra esposti – restino nella libertà contrattuale delle parti interessate, le quali si regoleranno nel modo che riterranno reciprocamente più conveniente per gestire questa fase transitoria.

Con i migliori saluti.

Il Presidente  
Roberto Alberti



Tel. 06/59084113  
e-mail: [cgcp@pec.mit.gov.it](mailto:cgcp@pec.mit.gov.it)

**Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti**  
**Comando generale del Corpo delle  
capitanerie di porto**

-----  
Reparto 6° - Ufficio 2° - Sezione 3ª

Al **DIRETTORE GENERALE  
CONFINDUSTRIA**  
[confindustria@confindustria.it](mailto:confindustria@confindustria.it)  
ROMA

e, pc **MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI**  
Dott. Mauro BONARETTI  
Capo di Gabinetto  
ROMA

**MINISTERO DELLO SVILUPPO  
ECONOMICO**  
**Gabinetto**  
Dott. Giovanni ORSINI  
Capo di Gabinetto  
ROMA

**FEDESPEDI**  
MILANO  
[fedespedi@fedespedi.it](mailto:fedespedi@fedespedi.it)

**Argomento:** Convenzione internazionale SOLAS 74 – Obbligo di dichiarazione della VGM (Verified Gross Mass).

Riferimento nota datata 17 giugno 2016.

In esito a quanto riportato nella nota in riferimento La ringrazio, innanzitutto, per le cortesi parole di apprezzamento per il lavoro che il personale delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera svolge a favore dello shipping e dei suoi addetti.

Desidero, però, precisarLe che contrariamente a quanto da Ella affermato nella nota che si riscontra, lo shipper non è identificabile nella figura dello spedizioniere.

Infatti non avendo previsto una definizione ad hoc del termine shipper si è rimandato alla definizione di cui al punto 2.1.12 della MSC.1/Circ.1475 e con la Circolare 125/2016, letta nella sua interezza, si è voluto intendere che in luogo del termine “spedizioniere” deve essere considerato il termine “shipper”.

La presente si estende anche a Fedespedi che aveva interessato lo scrivente Reparto per la stessa problematica.

La ringrazio, comunque, per le Sue indicazioni e Le assicuro che questo Comando procederà a monitorare attentamente le fasi di prima applicazione della norma, fornendo se del caso, ogni utile contributo.

**IL CAPO REPARTO**  
CA (CP) Luigi GIARDINO  
documento sottoscritto con firma digitale  
ai sensi del D.lgvo 82/2005 art. 21